

Ravvedimento operoso per mancata presentazione modello F24 a zero

di Giovanna Greco

I contribuenti che compensano crediti e imposte e **presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte** previste dal ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs n. 472/1997). Con la Risoluzione Ministeriale **n. 36/E del 20 Marzo 2017** l'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli importi da pagare in caso di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero che varia a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione. La Risoluzione oltre a specificare quali sono le sanzioni applicate specifica che è possibile ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso** anche nel caso di ritardi nell'invio del **modello F24** utilizzato per la compensazione delle imposte e fino all'importo massimo di 700.000 euro ad anno solare (legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 34 c. 1).

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una **stessa imposta** non rileva ai fini del limite massimo di 700.000,00 euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

L'utilizzo in compensazione di un credito viene formalizzato attraverso la **compilazione del modello F24** e l'esposizione nella colonna "*Importi a credito compensati*" dell'importo da utilizzare.

Il modello F24 a zero per effetto di compensazione **deve essere sempre presentato e va trasmesso telematicamente** da tutti i contribuenti, titolari o meno di partita Iva.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l'**omessa presentazione del modello F24 con saldo zero**, è prevista l'applicazione di una **sanzione**:

- **pari a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi;**
- **pari a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.**

Il contribuente può, tuttavia, **regolarizzare** questa violazione ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**.

chiarisce che se il ravvedimento:

- viene effettuato entro il termine di 90 giorni dalla violazione:

- la sanzione scende a 50 euro, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi.
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione;

- se viene effettuata oltre il termine di 90 giorni dalla violazione:

tornano applicabili le diverse riduzioni di cui all'art. 13 c. 1 lett. da b - b-quater del D.lgs. 472/97 da riferire sempre alla data di commissione della violazione (cioè la data ultima entro cui avrebbe dovuto essere presentato il modello F24) commisurate alla sanzione base di euro 100,00.

Gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

- 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione - 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

Riepilogo

Modello F24 a saldo zero Sanzione

ritardo < 5 giorni	50 €
ritardo > 5 giorni	100 €

In sostanza, la sanzione ordinaria di 100 euro si dimezza nel caso in cui la presentazione sia effettuata entro 5 giorni dall'omesso invio.

Per cercare di chiarire a quanto ammonta l'effettivo importo di sanzione dopo ravvedimento operoso per tardivo invio del modello F24 a saldo zero è utile dare uno sguardo alla seguente tabella riepilogativa:

Periodo di ritardo	Ravvedimento Sanzione	
inferiore a 5 giorni	1/9 di 50 €	5,56 €
superiore a 5 giorni entro 90 giorni	1/9 di 100 €	11,11 €
superiore 90 giorni ed entro 1 anno	1/8 di 100 €	12,50€
entro 2 anni	1/7 di 100 €	14,29 €
oltre 2 anni	1/6 di 100€	16,67€
dopo constatazione violazione	1/5 di 100€	20 €

Compilazione dell’F24 tardivo:

Il **codice tributo** da utilizzare per la sanzione è il codice **8911** Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva ed è necessario indicare quale **anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione**.

Nel caso in cui il contribuente si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti **errata**, lo stesso può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.

Ricordiamo che: il ravvedimento riguarda solo la tardiva presentazione dell’F24, dunque non va calcolato alcun interesse sulla somma a debito da versare ed è possibile compensare anche la sanzione utilizzata per sanare la tardività.

6 aprile 2017

Giovanna Greco